



# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 30/04/2018



## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO .....	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	5
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'AZIENDA APPALTATRICE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA .....	6
ARTICOLO 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	7
ARTICOLO 7 - RICICLERIA COMUNALE.....	7
ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI .....	8
ARTICOLO 9 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	9
ARTICOLO 10 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI.....	9
ARTICOLO 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI .....	9
ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO - UMIDO .....	9
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO - SCARTI VEGETALI.....	10
ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI.....	10
ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	10
ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	10
ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI .....	11
ARTICOLO 18 - TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.....	11
ARTICOLO 19 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.....	11
ARTICOLO 20 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	11
ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA STRADALE .....	11
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO.....	11
ARTICOLO 23 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	11
ARTICOLO 24 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI .....	12
ARTICOLO 25 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	12
ARTICOLO 26 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI .....	12
ARTICOLO 27 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	12
ARTICOLO 28 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO .....	12
ARTICOLO 29 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI .....	13
ARTICOLO 30 - POZZETTI STRADALI E FONTANE.....	13
ARTICOLO 31 - CAROGNE DI ANIMALI.....	13
ARTICOLO 32 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	13
ARTICOLO 33 - CANTIERI EDILI.....	13



ARTICOLO 34 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI .....	13
ARTICOLO 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ .....	14
ARTICOLO 36 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI, DESTINAZIONE DEGLI EVENTUALI RICAVI PROVENIENTI DAL REIMPIEGO DEGLI STESSI .....	14
ARTICOLO 37 - TASSA/TARIFFA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	14
ARTICOLO 38 - AGENTE ACCERTATORE.....	14
ARTICOLO 39 - DECORO URBANO.....	14
ARTICOLO 40 - SANZIONI.....	15
ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ALLEGATO 1 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	16
ALLEGATO 2 - SANZIONI .....	17



### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme dell'accesso alle informazioni ambientali.

Il Regolamento e i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani si applicano nei limiti territoriali del Comune di Pero.

### **ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) promuovere, con il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- e) favorire ed incentivare sistemi tendenti a minimizzare la produzione di rifiuti.

### **ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) rifiuto organico: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, oltre che rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- d) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento e/o di miscelazione, oltre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura dei siti di smaltimento;
- h) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresi la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) centro di raccolta (qui di seguito denominato ricicleria comunale): area presidiata ed allestita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;



k) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Per quanto concerne gli imballaggi:

I. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

II. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

III. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IV. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

V. rifiuto di imballaggio: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

VI. gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art.183, comma 1, lettera d) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VII. produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

VIII. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

IX. pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono all'organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o loro concessionari.

#### **ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;



f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati nell'allegato di cui alla delibera relativa al Regolamento per l'applicazione della Tari, nelle quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico, definiti in appositi atti amministrativi. Tali rifiuti assimilati dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo nell'ALLEGATO 1.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'AZIENDA APPALTATRICE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d).



Il Comune garantisce il servizio di raccolta sulle aree pubbliche del territorio comunale, garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali ed inoltre la pulizia dei marciapiedi, dei percorsi pedonali e ciclopedonali, dei parchi e dei giardini pubblici.

L'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- spazzare le aree pubbliche;
- trasportare i rifiuti dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero/riciclaggio.

Il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

#### **ARTICOLO 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da idonea Ordinanza. Vigè l'obbligo, per l'universalità dei soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Le raccolte differenziate devono essere attivate dal produttore.

Il Comune definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero/riciclaggio.

Potranno essere attivate, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto o in parte dal restante servizio di gestione dei rifiuti e affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

#### **ARTICOLO 7 – RICICLERIA COMUNALE**

La Ricicleria comunale è un'area di raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale ed è complementare ai servizi di raccolta domiciliare e di raccolta tramite contenitori per pile e farmaci posizionati sul territorio comunale. Essa è di proprietà comunale e viene gestita dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana o tramite altre aziende o cooperative incaricate dal Comune.

Alla Ricicleria comunale possono accedere:

- a) le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile situati nel Comune di Pero;
- b) le attività artigianali, commerciali e di servizi per il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale di Pero;
- c) gli addetti del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) gli addetti comunali per i servizi di manutenzione degli edifici ed aree pubbliche del Comune di Pero.

La Ricicleria comunale è aperta nei giorni ed orari fissati da idonea Ordinanza.

Il Comune stabilisce le giornate e gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, tenendo in considerazione:



- a) la concentrazione residenziale e le caratteristiche socio economiche della popolazione servita;
- b) i ritmi di utilizzo dell'impianto, i conseguenti intervalli di rotazione dei contenitori in questo installati, nonché gli intervalli di pulizia e di manutenzione dell'impianto stesso.

La Ricicleria comunale è attrezzata con contenitori di varie capacità o apposite aree per l'attivazione delle raccolte differenziate istituite dal presente Regolamento. I rifiuti particolarmente ingombranti e i mobili dovranno essere smontati prima del conferimento in modo da non occupare troppa volumetria nei cassoni.

I rifiuti devono essere conferiti, in modo differenziato, a cura degli utenti direttamente nei contenitori e nelle aree individuate dalla cartellonistica, secondo le disposizioni contenute nell'apposita Ordinanza.

L'ingresso può essere regolamentato anche tramite sistemi elettronici di accesso e registrazione dati.

### **ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI**

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente Regolamento, dalle Ordinanze adottate in materia e da quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana.

Le Ordinanze, in particolare, disciplinano:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze di raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- modalità di accesso alla Ricicleria comunale.

La conservazione del rifiuto prima della raccolta ed il relativo utilizzo di contenitori è a totale carico dell'utente che dovrà rispettare le norme igieniche e sanitarie previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori, che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Essi devono essere detenuti in area privata e posizionati su area pubblica solo nei giorni ed orari indicati dalla relativa Ordinanza.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, legno, inerti, ecc.).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con apposita Ordinanza;
- essere conferiti, a cura dei produttori, ben chiusi e in maniera ordinata nelle immediate vicinanze dell'ingresso delle abitazioni o delle attività, in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, a piano strada e in modo da non costituire pericolo o intralcio al passaggio dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli, nonché ogni disturbo per la popolazione.

I contenitori rigidi per le raccolte differenziate:

- devono possedere le caratteristiche definite con apposita Ordinanza;
- possono essere forniti dal Comune in comodato d'uso, tramite l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana; dall'atto della consegna sono sotto la diretta responsabilità dell'utente il quale si farà carico della relativa custodia, manutenzione ordinaria e pulizia.





Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori o presso la ricicleria comunale.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle Ordinanze di attuazione.

Sono vietati la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti su suolo pubblico per la raccolta.

#### **ARTICOLO 9 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI**

I rifiuti ingombranti prodotti dalle singole utenze domestiche non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Il conferimento e l'asportazione devono avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso la ricicleria comunale;
- b) mediante conferimento a cura dei produttori nel giorno concordato con il gestore dei servizi di igiene urbana, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

#### **ARTICOLO 10 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI E RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI**

I beni durevoli per uso domestico e gli apparecchi elettrici ed elettronici che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore/distributore/manutentore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, il quale ne garantirà il ritiro gratuito di uno contro uno e il conferimento presso la Ricicleria comunale nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere conferiti da parte dei privati cittadini ai servizi messi a disposizione per il pubblico, con le medesime modalità di cui al precedente articolo (se non ingombranti devono essere conferiti a cura del detentore presso la ricicleria comunale). A titolo esemplificativo si elencano i seguenti beni:

- a) R1 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori;
- b) R2 - grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, ecc.;
- c) R3 - TV e monitor;
- d) R4 - elettronica di consumo come telefonia, informatica, piccoli elettrodomestici
- e) R5 - sorgenti luminose a scarica, lampade fluorescenti, ecc.

I rifiuti professionali devono essere ritirati e smaltiti dai distributori/produttori/importatori o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **ARTICOLO 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

I rifiuti urbani pericolosi provenienti dai privati cittadini devono essere conferiti presso i Centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Inoltre le pile e i farmaci scaduti sono raccolti nei contenitori che di norma sono collocati per le pile presso le sedi comunali e le scuole e per i farmaci presso le farmacie.

#### **ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO - UMIDO**

La frazione umida proveniente dagli scarti di cucina anche prodotta presso le mense, i punti di ristorazione e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili deve essere raccolta separatamente.



I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere in materiale totalmente biodegradabile e successivamente in contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le singole utenze.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, con cadenza almeno settimanale, dagli stessi utenti.

L'Amministrazione Comunale incentiva l'autocompostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze.

### **ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO - SCARTI VEGETALI**

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio erba, foglie, potature di siepi di piccolo calibro derivanti da giardini e/o da orti costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private del cimitero, devono essere conferiti nei seguenti modi:

- in caso di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, mediante appositi contenitori o confezionamento del rifiuto (ad esempio in fascine), esposti a bordo strada secondo le modalità definite in apposita Ordinanza;
- in caso di grandi quantitativi ovvero di residui di potatura di grandi dimensioni, presso la Ricicleria comunale.

È vietato l'abbandono di rifiuti organici – scarti vegetali.

### **ARTICOLO 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI**

È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani, a meno di piccoli quantitativi prodotti direttamente dai privati cittadini che dovranno essere trasportati dagli stessi presso la Ricicleria comunale. Il conferimento di grandi quantitativi e da parte di imprese/artigiani deve avvenire presso discariche/impianti autorizzati.

È vietato l'abbandono di rifiuti inerti.

### **ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti.

### **ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, aventi caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoga ai rifiuti urbani, deve essere effettuato di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti. Nel caso di quantitativi tali da non poter effettuare la raccolta secondo le modalità usuali, il conferimento deve essere effettuato a cura dei produttori presso la Ricicleria comunale, con le modalità indicate nell'apposita Ordinanza, nel rispetto dei criteri qualitativi di cui all'ALLEGATO 1 e quantitativi compatibili con le potenzialità organizzative del servizio di raccolta. Nel caso di superamento delle quantità di rifiuto conferibili, il produttore dovrà conferirli ad operatori del settore.

È vietato l'abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani.



#### **ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori del settore.

È vietato l'abbandono di rifiuti speciali.

#### **ARTICOLO 18 - TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso in zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

#### **ARTICOLO 19 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

La fase finale di recupero e/o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, ove non diversamente disposto, avviene a cura dell'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana presso gli impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 20 - CESTINI PORTARIFIUTI**

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

È vietato danneggiare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio del Comune.

#### **ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA STRADALE**

Nelle vie interessate dalla pulizia stradale è di norma vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica; in alcuni casi potranno essere messi in atto sistemi di spazzamento che non necessitino lo spostamento dei veicoli dalla carreggiata stradale.

È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

#### **ARTICOLO 22 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

È vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

#### **ARTICOLO 23 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.



In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e nei limiti di Legge, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi antistanti gli stessi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

#### **ARTICOLO 24 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni del presente Regolamento e della specifica Ordinanza.

I commercianti dei mercati devono conferire in modo ordinato all'interno del posteggio assegnato, le cassette di legno e plastica e il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro; il rifiuto organico, gli imballaggi in plastica o polistirolo e il vetro negli idonei cassonetti.

#### **ARTICOLO 25 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

Le aree pubbliche o di uso pubblico poste in pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, ristoranti e simili, e le aree date in concessione alle suddette attività per il posizionamento di tavolini, sedie, ecc., devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati dagli stessi devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni pertinenza deve risultare perfettamente pulita.

#### **ARTICOLO 26 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti dagli occupanti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla specifica autorizzazione ricevuta per l'occupazione suolo pubblico e svolgimento di pubblico spettacolo, rispettando le modalità di raccolta differenziata.

#### **ARTICOLO 27 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a manifestazioni terminate, alla pulizia delle aree utilizzate. Le aree dovranno risultare libere e pulite entro un'ora dal termine della manifestazione.

#### **ARTICOLO 28 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di Legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con il mittente del messaggio.



#### **ARTICOLO 29 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

#### **ARTICOLO 30 - POZZETTI STRADALI E FONTANE**

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere, sia allo stato solido che allo stato liquido, nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili.

#### **ARTICOLO 31 - CAROGNE DI ANIMALI**

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.T.S. competente o prescritte nel Regolamento Locale di Igiene.

Gli animali d'affezione deceduti dovranno essere smaltiti a cura dei proprietari, in ottemperanza delle suddette norme.

#### **ARTICOLO 32 - CONDUZIONE DI ANIMALI**

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, compreso nelle aree cani, in modo da lasciare il suolo completamente pulito.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili che si avvalgono dell'aiuto di animali per l'accompagnamento.

#### **ARTICOLO 33 - CANTIERI EDILI**

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento e innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). La suddetta pulizia dovrà avere cadenza almeno giornaliera.

#### **ARTICOLO 34 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

È vietato abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.



### **ARTICOLO 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ**

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia, fatta salva la concessione di idonea autorizzazione al posizionamento degli stessi.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

### **ARTICOLO 36 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI, DESTINAZIONE DEGLI EVENTUALI RICAVI PROVENIENTI DAL REIMPIEGO DEGLI STESSI**

Il rifiuto rimane di proprietà del produttore fino al momento del conferimento/ritiro dello stesso da parte del servizio pubblico di raccolta. Dopo il conferimento/ritiro il rifiuto si intende trasferito in piena e libera proprietà all'Amministrazione Comunale, la quale potrà quindi vantare a pieno ed esclusivo titolo il riconoscimento della disponibilità di eventuali risorse economiche derivanti da un possibile riutilizzo a valenza monetaria di tutti o in parte dei rifiuti conferiti, a meno di accordi diversi tra il Comune e l'affidataria del servizio di raccolta degli stessi.

### **ARTICOLO 37 – TASSA/TARIFFA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa nei modi stabiliti dal relativo Regolamento comunale.

I servizi di igiene urbana sono gestiti in forma di privativa dall'Amministrazione comunale. Per la determinazione delle tariffe, per l'applicazione delle riduzioni e/o esenzioni si rimanda alla normativa vigente in materia e all'apposito Regolamento comunale.

### **ARTICOLO 38 – AGENTE ACCERTATORE**

Al fine del rispetto dell'applicazione del presente Regolamento e delle relative Ordinanze comunali direttamente connesse ad esso, il Comune può avvalersi di Agenti accertatori, propri o di soggetti appaltatori del servizio di igiene urbana.

L'Agente accertatore è nominato con apposito atto del Sindaco che conferisce l'incarico con funzioni di pubblico ufficiale.

### **ARTICOLO 39 – DECORO URBANO**

Ai fini di salvaguardare il decoro urbano è vietato:

1. imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. versare, stoccare, ammassare o abbandonare, in maniera non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, su aree pubbliche e private o nei corsi d'acqua, qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido, materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti e contenitori.

I rifiuti non possono essere scaricati nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici e privati utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano.

È vietato incendiare i rifiuti.



#### **ARTICOLO 40 - SANZIONI**

Per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle relative Ordinanze attuative si applicano le sanzioni di cui all'ALLEGATO 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/81. Inoltre si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni sono accertate dalla Polizia Locale, dagli Agenti Accertatori di cui all'art.37 o da chi ne abbia l'autorità secondo le leggi vigenti.

In caso di prima violazione viene applicata la "sanzione base". Nel caso di recidiva, della medesima violazione a carico dello stesso soggetto, accertata almeno trenta giorni dopo la prima, viene applicata la "sanzione recidiva". Decorsi due anni dalla contestazione della prima violazione i termini temporali di cui sopra vengono azzerati, fermo restando l'applicabilità della "sanzione base".

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In caso di inadempienza da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi addebitando le spese al trasgressore.

In merito al decoro urbano le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 comma 1. saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 comma 2. relativamente ai condomini, nel caso in cui non si possa risalire all'autore delle violazioni, l'amministratore sarà il soggetto tenuto al ripristino dei luoghi ed il destinatario delle contestazioni.

#### **ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI FINALI**

Si intendono abrogate le disposizioni di altri provvedimenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Esso entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.



## **ALLEGATO 1 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, come previsto dalla lettera b) – comma 2 - art.184 del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- rifiuti di carta e cartone;
- rifiuti di vetro;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine), purché non contaminati da sostanze individuate come T/F o pericolose;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette di legno e plastica;
- accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica);
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.).



**ALLEGATO 2 - SANZIONI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SANZIONE BASE</b>		<b>SANZIONE RECIDIVA</b>	<b>ARTICOLO DEL REGOLAMENTO</b>
Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti non ingombranti, ingombranti, pericolosi, umido e scarti vegetali, cernita dei rifiuti	soggetto singolo o immobile fino a 5 utenze	€ 50,00	€ 100,00	8, 9, 10, 11, 12, 13
	immobile da 6 a 20 utenze	€ 100,00	€ 200,00	
	immobile da 21 a 100 utenze	€ 200,00	€ 300,00	
	immobile oltre 100 utenze	€ 300,00	€ 500,00	
Uso inappropriato dei cestini portarifiuti, imbrattamento suolo pubblico, pulizia fabbricati e aree contigue, spettacoli viaggianti, manifestazioni, volantinaggio, carico e scarico materiali, pozzetti stradali e fontane, carogne di animali	€ 100,00		-	20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Abbandono rifiuti inerti	€ 200,00		€ 500,00	14
Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	€ 200,00		-	16
Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti speciali	€ 500,00		-	17
Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti presso i mercati	€ 100,00		€ 500,00	24
Inosservanza alle modalità di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	€ 100,00		-	25
Inosservanza all'obbligo di raccolta delle deiezioni canine	€ 100,00		€ 200,00	32
Inosservanza all'obbligo di pulizia nei pressi dei cantieri edili	€ 100,00		-	33



Abbandono di parti di veicoli a motore	€ 500,00	-	34 – comma 2
Mancato rispetto dei divieti di cui all'art.39	€ 100,00	€ 200,00	39